

**Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale)**

Il sottoscritto consigliere dell'Assemblea Capitolina

PREMESSO CHE

con riferimento al permesso di costruire n. 210 del 28.8.2017 rilasciato alla S.r.l. "Topazio" (a cui è subentrata dal 27 novembre 2017 la S.r.l. "Green Park") per la realizzazione di 2 palazzine nell'area di forma triangolare che rimane interclusa in fondo a via del Casale Ghella, in data 28 maggio 2018 il sottoscritto ha depositato l'interrogazione a risposta scritta n. 258/2018 in cui ha evidenziato che per ricavare un accesso carrabile dalla punta del triangolo che si affaccia su via del Casale Ghella il progetto invade per un fronte di 6 metri circa una quota parte dell'area che ha fatto parte della cessione gratuita e che attualmente rientra nel parco Volusia aperto al pubblico (part. 1008, del Foglio catastale 203);

con la suddetta interrogazione il sottoscritto ha chiesto alla Sindaca ed agli Assessori competenti di sapere:

- come intendano tutelare l'integrità del Parco Volusia impedendo che gli venga tolta irreversibilmente la quota parte della particella n. 1008;
- se e con quali atti intendano far rigettare la richiesta di servitù di passaggio permanente sulla quota parte della particella 1008I che con nota prot. QC/5964 del 22/02/2018 la S.r.l. "Topazio" ha inoltrato alla Direzione Patrimonio;
- se intendano esercitare il potere di autotutela, provvedendo a far annullare il permesso di costruire n. 210/2017 per assicurare la tutela della componente primaria della Rete Ecologica del Comune di Roma;

con Prot. n 122489 del 18/07/18 l'Assessore Montuori ha risposto allegando la relazione della competente Direzione Edilizia prot n QI119651 del 12/07/2018;

nella relazione, riguardo al 1° punto dell'interrogazione, si afferma che "il procedimento non ha autorizzato l'occupazione del triangolo indicato nel cerchio rosso che comunque assume alla consistenza di 65 mq.", facendo un distinguo tra il procedimento relativo alla richiesta di occupazione della quota parte del Parco Volusia tramite costituzione di servitù di passaggio permanente ed il progetto approvato che invade di fatto la quota parte del Parco Volusia per realizzarvi un nuovo tracciato stradale che ne costituisce a monte una oggettiva e sembra inconfutabile occupazione;

sempre nella relazione vengono citati atti propedeutici al permesso di costruire rilasciati dalle Soprintendenze competenti per materia e territorio e dalla allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio che però non risultano proprietarie dell'area del Parco Volusia e, quindi, non hanno i presupposti per farne disporre privatamente da altri;

viene citata inoltre l'Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2018 per sostenere che grazie ai 295 mq. ceduti al Comune "non può ritenersi intaccata l'integrità del Parco Volusia";

con riguardo al 3° punto dell'interrogazione nella relazione viene affermato che "non ritiene vi siano difformità nel rilascio del Permesso di Costruire che possano giustificare il ricorso all'annullamento in autotutela";

CONSIDERATO CHE

riguardo alla presunta inesistenza di difformità va messo in evidenza che il permesso di costruire n. 210/2017 non riporta nessuna delle particelle catastali su cui viene autorizzata l'edificazione;

oltre alla suddetta omissione, nella relazione non viene citato l'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 che dispone ad ogni modo che «il permesso di costruire viene rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia titolo per richiederlo», per cui la S.r.l. "Topazio" non essendo proprietaria anche della quota parte della particella 1008 sembrerebbe non avere alcun titolo per richiedere un permesso di costruire su di essa;

con nota prot. n. 19 del 08/05/2018 dell'Associazione Verdi Ambiente e Società - VAS, di cui siamo venuti a conoscenza, indirizzata all'Ente Parco di Veio, è stato fatto presente che la quota parte della part. 1008 del foglio catastale 203, che nel progetto edilizio approvato fa parte della strada di accesso al fondo di proprietà della S.r.l. "Topazio", ricade dentro la perimetrazione provvisoria del Parco Regionale di Veio le cui "misure di salvaguardia" vietano tassativamente la realizzazione di nuovi tracciati stradali: è stato quindi rilevato che «indipendentemente dalle forme e dai modi più opportuni che riterrà di adottare, l'Ente Parco di Veio è comunque obbligato a rispettare ed a far rispettare le "misure di salvaguardia" dell'area naturale protetta e non può permettere quindi che siano violate» ed è stato chiesto «di voler provvedere a che non venga data nessuna attuazione al permesso di costruire n. 210/2017, quanto meno con un invito-diffida a chi l'ha rilasciato a valutarne l'obbligo di annullamento nel rispetto del principio di autotutela»;

con nota prot. n. 1137 del 15/05/2018, indirizzata anche al Presidente del XV Municipio, l'Ente Parco di Veio ha confermato che la quota parte della part.1008 ricade dentro l'area naturale protetta, ma ha fatto sapere che la sua nota prot. n. 982 del 12/04/2012 «è la certificazione rilasciata ad esito di istanza di verifica localizzazione lotto ad un privato cittadino per gli immobili distinti, allora, in catasto al foglio 203 particelle 1007 e 1009 (oggi 1094, 1095, 1096 e 1097)» con la precisazione che «l'Ente Parco di Veio non si è espresso sul progetto riguardante l'area in fondo a via di Casale Ghella» per cui «qualora il progetto preveda la realizzazione di opere su parte della particella 1008 sopra citata, il rilascio del titolo autorizzativo avrebbe necessitato della preventiva acquisizione del nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta»;

la nota dell'Ente Parco di Veio si conclude nel seguente modo: «Pertanto, qualora il permesso di costruire sia stato rilasciato in assenza della preventiva acquisizione del nulla osta endoprocedimentale e sia relativo ad opere che interessino l'area all'interno del perimetro del Parco di Veio, si invita il XV Municipio ad adottare gli atti consequenziali»;

con una separata nota prot. n. 1176 del 18 maggio 2018 l'Ente Parco di Veio ha invitato «ad adottare gli atti consequenziali» anche il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (P.A.U.);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

si presuppone un vizio di legittimità vista la mancata convocazione alla Conferenza dei Servizi del 22 marzo 2012, dell'Ente Parco di Veio;

nel frattempo, il 1 luglio 2018 la S.r.l. "Topazio" ha dato inizio dei lavori, facendo eseguire dalla Impresa Appaltatrice Gruppo Cannella S.r.l. un pesante sbancamento della quota parte del Parco Volusia di cui è stata materialmente violata l'integrità;

i lavori sono stati inoltre iniziati senza che si sappia a tutt'oggi se alla S.r.l. "Topazio" sia stata autorizzata la servitù di passaggio permanente richiesta il 22 febbraio 2018, per cui i lavori suddetti sarebbero a maggior ragione illeciti nel caso che non sia stata data ancora risposta alla richiesta o sia stata addirittura rigettata;

il 19 luglio 2018 una Pattuglia Guardiaparco dell'Ente Parco di Veio al Comando di Fabio Neri ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in atto, registrando lo sbancamento operato dall'Impresa Appaltatrice Gruppo Cannella S.r.l. per conto della S.r.l. "Green Park" (subentrata dal 27.11.2017 alla S.r.l. "Topazio");

nei giorni successivi l'Ente Parco di Veio ha trasmesso alla Procura della Repubblica una Comunicazione di Notizia di Reato (CNR) per causa dei lavori iniziati e proseguiti senza il preventivo ed obbligatorio nulla osta dell'Ente Parco di Veio;

con nota registrata al protocollo del Dipartimento Patrimonio QC/5964 del 22 febbraio 2018 la S.r.l. "Topazio" ha inoltrato istanza di costituzione di servitù di passaggio permanente sulla quota parte della particella 1008;

avendo avuto notizia che con nota prot. n. 22503 del 27 luglio 2018, riferita alla richiesta di servitù di passaggio permanente, il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative Dott. Aldo Barletta ha comunicato che «a riguardo lo scrivente Dipartimento, per l'area di competenza, sta definendo l'istruttoria di una concessione finalizzata al passaggio veicolare e pedonale, trattandosi di area appartenente ai beni demaniali in quanto soggetta a vincolo archeologico con D.M. 19/12/1985, sulla quale non è consentito costituire diritti permanenti in favore di terzi nella forma della servitù»;

avendo avuto notizia che con nota della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. n. 16576 del 3 agosto 2018 è stato comunicato con riferimento alla Conferenza dei Servizi del 22 marzo 2012 che «il procedimento è scaduto poiché il precedente parere rilasciato ha più di cinque anni», lasciando implicitamente intendere che è viziato di legittimità il permesso di costruire n. 210/2017 in quanto rilasciato dopo;

avendo avuto notizia che con nota prot. n. 1855 del 9 agosto 2018, trasmessa alla Direzione Edilizia del Dipartimento P.A.U. e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica, l'Ente Parco di Veio ha fatto presente che «nel corpo del Permesso di costruire suddetto, viene citata tra i visti, quale parere dell'Ente Parco di Veio la nota prot. 982 del 12 aprile 2012, ...; tale nota non è il parere dell'Ente parco sulla realizzazione dell'intervento, bensì una certificazione, rilasciata su istanza di privati e non in sede di conferenza di servizi, in cui si attesta che le particelle 1007 e 1009 (oggi 1094, 10915, 1096 e 1097) non ricadono all'interno del Parco di Veio. Ai fini del rilascio del titolo

autorizzativo in questione l'Ente di gestione dell'area protetta non è stato invitato alla conferenza di servizi indetta, e non è stato mai richiesto, né acquisito, il Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 28 (Nulla osta e poteri di intervento dell'ente di gestione) della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Essendo il Nulla Osta di competenza dell'Ente Parco, per sua natura, preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni, non può essere rilasciato successivamente alla realizzazione delle opere.

Per quanto sopra detto si richiede l'annullamento del Permesso di Costruire in oggetto ai sensi degli art. 21-octies e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ... e l'emissione di ogni atto o provvedimento propedeutico al ripristino dell'originario stato dei luoghi.»;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESORI COMPETENTI

PER SAPERE

- se non intendano far rigettare la richiesta di servitù di passaggio permanente sulla quota parte della particella 1008 che con nota prot. QC/5964 del 22/02/2018 la S.r.l. "Topazio" ha inoltrato alla Direzione Patrimonio;
- come intendano ripristinare l'integrità del Parco Volusia, impedendo che gli venga tolta irreversibilmente la quota parte della particella n. 1008, denunciando conseguentemente lo sbancamento illecitamente eseguito ed il blocco dei lavori ed ordinando il ripristino dello stato antecedente dei luoghi;
- se, a fronte della dichiarata volontà della Direzione Edilizia, di non annullare il permesso di costruire n. 210/12017, intendano esercitare il potere sostitutivo di autotutela, provvedendo a far annullare il suddetto permesso di costruire anche per assicurare la tutela della componente primaria della Rete Ecologica del Comune di Roma, che è stata parimenti violata.

Roma, 11/09/2018.

Il Presidente
On. Stefano Fassina

